



VASCO VANZINI

# PREVENZIONE INCENDI

## PROGETTARE CON IL CODICE E LE REGOLE TECNICHE VERTICALI DA V.1 A V.11

GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA

**PRONTO  
GRAFILL**  
Clicca e richiedi di essere contattato  
per informazioni e promozioni



**WEBAPP INCLUSA**  
CON AGGIORNAMENTO AUTOMATICO

**GRAFILL**

Vasco Vanzini

**PREVENZIONE INCENDI: PROGETTARE CON IL CODICE  
E LE REGOLE TECNICHE VERTICALI DA V.1 A V.11  
GUIDA RAGIONATA E COMMENTATA**

Ed. I (09-2021)

ISBN 13 978-88-277-0276-5

EAN 9 788827 7 02765

Collana **MANUALI** (270)

I contenuti sono espressione dell'esperienza dell'Autore ed hanno l'intento soltanto di supportare il progettista nell'applicazione del Codice di prevenzione incendi e delle RTV trattate. Rimane, pertanto, a carico del progettista la selezione della soluzione progettuali da adottare. Si declina ogni responsabilità dall'uso dei contenuti esposti; il lettore utilizza il contenuto del testo ritenendo indenne l'Editore e gli Autori da qualsiasi pretesa risarcitoria.



**Licenza d'uso da leggere attentamente  
prima di attivare la WebApp o il Software incluso**

Usa un QR Code Reader  
oppure collegati al link <https://grafill.it/licenza>

**Per assistenza tecnica sui prodotti Grafill aprire un ticket su <https://www.supporto.grafill.it>**

L'assistenza è gratuita per 365 giorni dall'acquisto ed è limitata all'installazione e all'avvio del prodotto, a condizione che la configurazione hardware dell'utente rispetti i requisiti richiesti.

© **GRAFILL S.r.l.** Via Principe di Palagonia, 87/91 - 90145 Palermo

Telefono 091/6823069 - Fax 091/6823313 - Internet <http://www.grafill.it> - E-Mail [grafill@grafill.it](mailto:grafill@grafill.it)

**CONTATTI  
IMMEDIATI**



**Pronto GRAFILL**  
Tel. 091 6823069



**Chiamami**  
[chiamami.grafill.it](http://chiamami.grafill.it)



**Whatsapp**  
[grafill.it/whatsapp](http://grafill.it/whatsapp)



**Messenger**  
[grafill.it/messenger](http://grafill.it/messenger)



**Telegram**  
[grafill.it/telegram](http://grafill.it/telegram)

Finito di stampare presso **Tipografia Publistampa S.n.c. - Palermo**

Edizione destinata in via prioritaria ad essere ceduta nell'ambito di rapporti associativi.

Tutti i diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica e di riproduzione sono riservati. Nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta in alcuna forma, compresi i microfilm e le copie fotostatiche, né memorizzata tramite alcun mezzo, senza il permesso scritto dell'Editore. Ogni riproduzione non autorizzata sarà perseguita a norma di legge. Nomi e marchi citati sono generalmente depositati o registrati dalle rispettive case produttrici.



**CLICCA per maggiori informazioni  
... e per te uno SCONTO SPECIALE**

# SOMMARIO

<b>INTRODUZIONE</b> .....	p.	9
<b>INQUADRAMENTO NORMATIVO</b> .....	"	11
– Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139.....	"	11
– Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 .....	"	12
– Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/08/2015) .....	"	12
– I limiti del metodo prescrittivo .....	"	13
– Dal metodo prescrittivo al metodo prestazionale.....	"	14
– La struttura del Codice .....	"	15
– Le Regole tecniche verticali (RTV).....	"	16
– La fine del doppio binario (D.M. 12/04/2019).....	"	17
– Il nuovo allegato tecnico al Codice (D.M. 18/10/2019) .....	"	18
– Il decreto di allineamento delle Regole tecniche verticali (D.M. 14/02/2020) al Codice di Prevenzione Incendi e le altre RTV .....	"	20
– La Guida commentata all'applicazione delle Regole tecniche verticali.....	"	21
<b>GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI</b> .....	"	22
– Premessa .....	"	22
<b>1. V.1. AREE A RISCHIO SPECIFICO.</b>		
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	31
1.1. La Regola tecnica verticale V.1 "Aree a rischio specifico".....	"	31
<b>V.1.1.</b> Scopo e campo di applicazione .....	"	31
<b>V.1.2.</b> Strategia antincendio .....	"	34
<b>2. V.2. AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE.</b>		
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	38
2.1. La Regola tecnica verticale V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive" .....	"	38
<b>V.2.1.</b> Scopo e campo di applicazione .....	"	39
<b>V.2.2.</b> Valutazione del rischio di esplosione .....	"	40

V.2.2.1. Individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione .....	p.	41
V.2.2.2. Identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili .....	"	41
V.2.2.3. Classificazione delle zone con pericolo di esplosione.....	"	43
V.2.2.4. Identificazione dei potenziali pericoli di innesco.....	"	45
V.2.2.5. Valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione .....	"	47
V.2.2.6. Quantificazione del livello di protezione .....	"	49
V.2.3. Misure di prevenzione, protezione e gestionali .....	"	50
V.2.3.1. Prodotti .....	"	52
V.2.3.2. Impianti .....	"	54
V.2.3.3. Opere da costruzione progettate per resistere alle esplosioni .....	"	55
V.2.4. Riferimenti .....	"	57
<b>3. V.3. VANI DEGLI ASCENSORI.</b>		
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	59
3.1. La Regola tecnica verticale V.3 "Vani degli ascensori" .....	"	59
V.3.1. Scopo e campo di applicazione .....	"	59
V.3.2. Classificazioni .....	"	60
V.3.3. Strategia antincendio .....	"	61
V.3.3.1. Prescrizioni comuni .....	"	61
V.3.3.2. Prescrizioni per il tipo SB.....	"	62
V.3.3.3. Prescrizioni per il tipo SC.....	"	64
V.3.3.4. Prescrizioni per il tipo SD.....	"	65
V.3.3.5. Prescrizioni per il tipo SE .....	"	67
<b>4. V.4. ATTIVITÀ UFFICI.</b>		
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	69
4.1. La Regola tecnica verticale V.4 "Attività uffici" .....	"	69
V.4.1. Campo di applicazione .....	"	72
V.4.2. Classificazioni .....	"	73
V.4.3. Valutazione del rischio di incendio.....	"	76
V.4.4. Strategia antincendio .....	"	78
V.4.4.1. Reazione al fuoco .....	"	79
V.4.4.2. Resistenza al fuoco.....	"	85
V.4.4.3. Compartimentazione.....	"	88
S.4. Esodo.....	"	96
V.4.4.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	105
V.4.4.5. Controllo dell'incendio .....	"	108

V.4.4.6. Rivelazione ed allarme .....	p. 109
S.8. Controllo di fumi e calore .....	" 112
S.9. Operatività antincendio .....	" 114
V.4.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	" 116
<b>5. V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE.</b>	
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	" 118
5.1. La Regola tecnica verticale V.5	
"Attività ricettive turistico-alberghiere" .....	" 118
V.5.1. Campo di applicazione .....	" 121
V.5.2. Classificazioni .....	" 123
V.5.3. Valutazione del rischio di incendio .....	" 125
V.5.4. Strategia antincendio .....	" 128
V.5.4.1. Reazione al fuoco .....	" 129
V.5.4.2. Resistenza al fuoco .....	" 135
V.5.4.3. Compartimentazione .....	" 139
V.5.4.4. Esodo .....	" 147
V.5.4.5. Gestione della sicurezza antincendio .....	" 160
V.5.4.6. Controllo dell'incendio .....	" 161
V.5.4.7. Rivelazione ed allarme .....	" 165
V.5-S.8. Controllo di fumi e calore .....	" 168
S.9. Operatività antincendio .....	" 170
V.5.4.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	" 173
V.5.5. Opera da costruzione con un numero di posti letto $\leq 25$ .....	" 174
<b>6. V.6. AUTORIMESSE.</b>	
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	" 177
6.1. La Regola tecnica verticale V.6 "Autorimesse" .....	" 177
6.2. La Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020 .....	" 179
V.6.1. Scopo e campo di applicazione .....	" 180
V.6.2. Definizioni .....	" 180
V.6.3. Classificazioni .....	" 182
V.6.4. Valutazione del rischio di incendio .....	" 184
V.6.5. Strategia antincendio .....	" 187
V.6.5.1. Reazione al fuoco .....	" 188
V.6.5.2. Resistenza al fuoco .....	" 192
V.6.5.3. Compartimentazione .....	" 195
V.6.5.4. Esodo .....	" 199
V.6.5.5. Gestione della sicurezza antincendio (GSA) .....	" 209
V.6.5.6. Controllo dell'incendio .....	" 212
S.7. Rivelazione ed allarme .....	" 214

	V.6.5.7. Controllo di fumi e calore .....	p.	215
	S.9. Operatività antincendio .....	"	218
	V.6.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	220
	V.6.6. Metodi .....	"	222
	V.6.6.1. Scenari per la verifica della capacità portante in caso di incendio .....	"	222
6.3.	Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiore a 300 m <sup>2</sup> .....	"	225
<b>7.</b>	<b>V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE.</b>		
	<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	229
7.1.	La Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche" .....	"	229
	V.7.1. Campo di applicazione .....	"	234
	V.7.2. Classificazioni .....	"	235
	V.7.3. Valutazione del rischio di incendio .....	"	237
	V.7.4. Strategia antincendio .....	"	239
	V.7.4.1. Reazione al fuoco .....	"	241
	V.7.4.2. Resistenza al fuoco .....	"	246
	V.7.4.3. Compartimentazione .....	"	249
	S.4. Esodo .....	"	256
	V.7.4.4. Gestione della sicurezza antincendio .....	"	267
	V.7.4.5. Controllo dell'incendio .....	"	269
	V.7.4.6. Rivelazione ed allarme .....	"	271
	S.8. Controllo di fumi e calore .....	"	274
	S.9. Operatività antincendio .....	"	276
	V.7.4.7. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	279
<b>8.</b>	<b>V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI.</b>		
	<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	281
8.1.	La Regola tecnica verticale V.8 "Attività commerciali" .....	"	281
	V.8.1. Campo di applicazione .....	"	284
	V.8.2. Definizioni .....	"	286
	V.8.3. Classificazioni .....	"	287
	V.8.4. Valutazione del rischio di incendio .....	"	290
	V.8.5. Strategia antincendio .....	"	293
	V.8.5.1. Reazione al fuoco .....	"	294
	V.8.5.2. Resistenza al fuoco .....	"	300
	V.8.5.3. Compartimentazione .....	"	304
	V.8.5.4. Esodo .....	"	314
	V.8.5.5. Gestione della sicurezza antincendio .....	"	330
	V.8.5.6. Controllo dell'incendio .....	"	332

V.8.5.7. Rivelazione ed allarme .....	p. 336
V.8.5.8. Controllo di fumi e calore .....	" 338
V.8.5.9. Operatività antincendio .....	" 341
V.8.5.10. Sicurezza impianti tecnologici .....	" 344
V.8.6. Altre indicazioni.....	" 345
V.8.7. Riferimenti .....	" 346
<b>9. V.9. ASILI NIDO.</b>	
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	" 347
<b>9.1. La Regola tecnica verticale V.9 "Asili nido"</b> .....	" 347
V.9.1. Campo di applicazione .....	" 349
V.9.2. Definizioni .....	" 350
V.9.3. Classificazioni .....	" 351
V.9.4. Valutazione del rischio di incendio.....	" 352
V.9.5. Strategia antincendio .....	" 355
V.9.5.1. Reazione al fuoco .....	" 355
V.9.5.2. Resistenza al fuoco.....	" 360
V.9.5.3. Compartimentazione.....	" 363
V.9.5.4. Esodo .....	" 366
V.9.5.5. Gestione della sicurezza antincendio.....	" 373
V.9.5.6. Controllo dell'incendio .....	" 376
V.9.5.7. Rivelazione ed allarme .....	" 377
S.8. Controllo di fumi e calore .....	" 378
S.9. Operatività antincendio .....	" 380
V.9.5.8. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	" 381
<b>9.2. Modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'interno del 3 agosto 2015</b> .....	" 383
<b>10. V.10. EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI.</b>	
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	" 384
<b>10.1. La Regola tecnica verticale V.10 "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi"</b> .....	" 384
V.10.1. Campo di applicazione.....	" 386
V.10.2. Definizioni .....	" 388
V.10.3. Classificazioni .....	" 389
V.10.4. Valutazione del rischio di incendio.....	" 390

V.10.5. Strategia antincendio .....	p.	393
V.10.5.1. Reazione al fuoco .....	"	394
V.10.5.2. Resistenza al fuoco.....	"	399
V.10.5.3. Compartimentazione .....	"	403
V.10.5.4. Esodo .....	"	409
V.10.5.5. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	420
V.10.5.5.1. Piano di limitazione dei danni .....	"	424
V.10.5.6. Controllo dell'incendio .....	"	427
V.10.5.7. Rivelazione ed allarme .....	"	429
V.10.5.8. Controllo di fumi e calore.....	"	432
S.9. Operatività antincendio .....	"	434
V.10.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	436
<b>11. V.11. STRUTTURE SANITARIE.</b>		
<b>GUIDA E COMMENTARIO</b> .....	"	438
<b>11.1. La Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"</b> .....	"	438
V.11.1. Campo di applicazione.....	"	441
V.11.2. Definizioni .....	"	443
V.11.3. Classificazioni .....	"	443
V.11.4. Valutazione del rischio di incendio.....	"	447
V.11.5. Strategia antincendio .....	"	450
S.1. Reazione al fuoco .....	"	451
V.11.5.1. Resistenza al fuoco.....	"	457
V.11.5.2. Compartimentazione .....	"	460
V.11.5.2.1. Ubicazione.....	"	461
V.11.5.2.2. Comunicazioni.....	"	462
V.11.5.3. Esodo .....	"	468
V.11.5.4. Gestione della sicurezza antincendio.....	"	480
V.11.5.5. Controllo dell'incendio .....	"	482
V.11.5.6. Rivelazione ed allarme .....	"	485
V.11.5.7. Controllo di fumi e calore.....	"	488
V.11.5.8. Operatività antincendio .....	"	490
V.11.5.9. Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio .....	"	493
V.11.6. Altre indicazioni.....	"	495
V.11.7. Opera da costruzione con un numero di posti letto $P \leq 25$ .	"	496
<b>12. CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP</b> .....	"	498
12.1. Contenuti della WebApp.....	"	498
12.2. Requisiti hardware e software .....	"	499
12.3. Attivazione della WebApp .....	"	499



## INTRODUZIONE

Il Codice di Prevenzione Incendi rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, che contenga, organicamente, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, in grado oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione «politica» della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

L'architettura del Codice ha previsto il successivo innesto, nella Regola tecnica orizzontale (RTO) compiutamente descritta nella Sezione S del D.M. 18 ottobre 2019, delle Regole tecniche verticali (RTV), complementari o sostitutive della RTO, riguardanti attività civili, già regolamentate da norme tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, fino a rendere il Codice di prevenzione incendi, lo standard normativo nazionale unico, nel campo della sicurezza antincendio.

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tecniche tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola tecnica orizzontale, il 2020 è stato l'anno delle Regole tecniche verticali, con l'emanazione del decreto di allineamento delle stesse al Codice, il D.M. 14 febbraio 2020, comprendente la V.4 uffici, la V.5 alberghi, la V.6 autorimesse, la V.7 scuole e la V.8 attività commerciali, il cui linguaggio è stato adeguato al D.M. 18 ottobre 2019, il decreto di riscrittura della Regola tecnica orizzontale. Le RTV uffici, alberghi e scuole sono state poi ulteriormente corrette con il D.M. 6 aprile 2020, che ha introdotto anche la V.9 asilo nido, mentre la V.6 autorimesse è stata sostanzialmente riscritta, con il D.M. 15 maggio 2020, che ha inoltre decretato la fine del doppio binario, a partire dal 19 novembre 2020, anche per queste attività. Successivamente sono state emanate la V.10, relativa agli edifici pregevoli per arte e storia (musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi), con il D.M. 10 luglio 2020, e la V.11 per le strutture sanitarie, le RSA e gli ambulatori con il D.M. 29 marzo 2021.

Altre RTV sono già prossime alla pubblicazione: gli edifici di civile abitazione, le chiusure d'ambito degli edifici civili, lo stoccaggio e trattamento rifiuti, le attività di intrattenimento e di spettacolo, le attività in edifici tutelati diverse da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, le stazioni ferroviarie.

Attualmente è in corso un cambiamento epocale nella elaborazione delle norme di prevenzione incendi, che rappresenta il passaggio dal metodo prescrittivo a quello prestazionale. A partire dal 3 agosto 2015, si è infatti assistito alla successione di una grande quantità di provvedimenti normativi che possono certamente disorientare il progettista.

Scopo della presente opera, è pertanto quello di costituire una guida rapida, ma efficace, alla progettazione antincendio mediante l'utilizzo delle Regole tecniche verticali integrate nel Codice di prevenzione incendi, oltre a essere d'orientamento nell'applicazione del complesso combinato disposto normativo.

Per fare questo, è però necessario partire da là ove tale percorso è cominciato.

L'Autore

## INQUADRAMENTO NORMATIVO

### Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139

Il D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*», coordinato con le modifiche introdotte dal D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 97<sup>1</sup> e dal D.Lgs. 6 ottobre 2018, n. 127<sup>2</sup>, è il provvedimento legislativo che attribuisce alla prevenzione incendi, funzione di preminente interesse pubblico diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi su tutto il territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni e dell'ambiente, la competenza esclusiva al Ministero dell'interno, che la esercita attraverso le attività del Dipartimento e del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

Le attività di prevenzione incendi prevedono, tra l'altro:

- l'elaborazione di norme;
- il rilascio di atti di autorizzazione, comunque denominati, attestanti la conformità alla normativa di prevenzione incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, prodotti, materiali e apparecchiature;
- la partecipazione all'attività normativa nell'ambito dell'Unione europea e delle organizzazioni internazionali e alla relativa attività di recepimento in ambito nazionale;
- le attività di formazione, di addestramento, di aggiornamento e le relative attestazioni di idoneità.

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono adottate con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con i Ministri interessati, sentito il Comitato tecnico-scientifico per la prevenzione incendi (art. 15, comma 1).

Le norme tecniche di prevenzione incendi sono fondate su presupposti tecnico-scientifici generali in relazione alle situazioni da prevenire e specificano le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi (misure di prevenzione), nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio (misure di protezione) attraverso

<sup>1</sup> G.U. Serie Generale n. 144 del 23 giugno 2017.

<sup>2</sup> G.U. Serie Generale n. 258 del 6 novembre 2018 – Supplemento Ordinario n. 52.

sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti e compartimentazioni.

### Il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151

La necessità, rilevata a livello europeo, di coniugare l'esigenza primaria di tutela della pubblica incolumità, funzione di preminente interesse pubblico, con i principi generali dell'attività amministrativa: economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità e trasparenza, fissati per il nostro Paese dalla «*Legge sul procedimento amministrativo*» n. 241 del 7 agosto 1990, ha condotto, nel settore della prevenzione incendi, all'emanazione del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, concernente «*Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*»<sup>3</sup>.

L'obiettivo della semplificazione del Procedimento è stato raggiunto attraverso l'applicazione del principio di proporzionalità dell'azione amministrativa, che ha portato alla suddivisione delle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco, nelle tre fasce di categoria A, B e C, al fine di modulare gli adempimenti di prevenzione incendi richiesti. L'obiettivo di assicurare tempi rapidi per l'avvio delle attività produttive, senza ridurre nel contempo il livello di sicurezza necessario, è invece stato conseguito attraverso il principio di sussidiarietà, che ha comportato il trasferimento di parte dei controlli, che venivano precedentemente effettuati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ai tecnici abilitati che ora devono asseverare la conformità delle attività soggette, alle norme e ai requisiti di Prevenzione Incendi e di Sicurezza Antincendio richiesti.

Il percorso virtuoso, intrapreso con il D.P.R. n. 151/2011, fondamentale provvedimento di carattere regolamentare, ha poi trovato il suo completamento nel progetto *Codice di Prevenzione Incendi*, strumento tecnico attraverso cui è stato perseguito l'obiettivo di economicità, imparzialità e trasparenza dell'azione amministrativa.

### Il progetto Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3/08/2015)

Il *Codice di Prevenzione Incendi* rappresenta un piano ambizioso, un'idea potente: l'elaborazione di uno strumento unico, in grado di contenere, in maniera organica, tutte le norme di prevenzione incendi esistenti, capace oltre che di confrontarsi con l'Europa, i nuovi concetti e gli standard di sicurezza internazionali richiesti, anche di aggiornarsi dinamicamente alle moderne tecnologie e ai nuovi prodotti, nonché all'evoluzione della visione "politica" della sicurezza, concetto mutevole, legato alla cronaca, agli accadimenti, all'opinione pubblica, ai *media*, e alle occorrenze del Paese reale.

Per quanto riguarda la prevenzione incendi, le esigenze che si manifestano e che attivano confronti e discussioni sui tavoli tecnici, dopo che la componente politica ha sollecitato l'azione, sono state spesso correlate a tragici avvenimenti, a ciò che in gergo aeronautico viene definito "*blood priority*", dai gravissimi incendi del Palazzo di Todì (25 aprile 1982) e del Cinema Statuto di Torino (13 febbraio 1983) che hanno portato all'emanazione del D.M. 26 giugno 1984 sulla reazione al fuoco dei materiali, alla tragedia dell'Istituto Tecnico Statale G. Salvemini di Casalecchio di Reno (6 dicembre 1990), che ha condotto all'emanazione del D.M. 26 agosto 1992 sulla prevenzione incendi nell'edilizia scolastica, fino all'incendio della *Grenfell Tower* di Londra (14 luglio 2017) che ha portato al D.M. 25 gennaio 2019 sugli edifici alti, per citare solo i casi più eclatanti.

Le norme elaborate in ambito civile negli anni ottanta e seguenti erano conseguentemente prive di organicità e risultavano essere disomogenee, a volte contraddittorie, non sempre condivisibili, e improntate al metodo prescrittivo; di contro, le attività produttive, industriali e di deposito, non erano trattate con norme in grado di condurre a livelli di sicurezza oggettivi, ma, adottando i criteri tecnici di cui all'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, secondo le indicazioni fornite dall'articolo 46, comma 3, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, mediante l'applicazione dei criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro di cui al decreto del Ministero dell'Interno, adottato di concerto con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, D.M. 10 marzo 1998, recante «*Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro*», che poteva portare a soluzioni non sempre giustificabili o comparabili fra di loro.

### I limiti del metodo prescrittivo

Nell'approccio prescrittivo, il legislatore effettua la valutazione del rischio incendio, stabilendo le prescrizioni minime ritenute idonee alla sua compensazione, dopo aver fissato il livello di sicurezza ritenuto accettabile con considerazioni e valutazioni di ordine sociale e politico, ponendosi come obiettivo la salvaguardia della vita umana, gli interessi pubblici e la tutela dei beni. Tale metodo non permette, quindi, al professionista antincendio, di individuare misure di sicurezza alternative in autonomia, che possano consentire di verificare, con criteri oggettivi e condivisi, il raggiungimento degli obiettivi di sicurezza antincendio definiti. La rispondenza di ogni singolo aspetto della sicurezza ai requisiti richiesti ottiene un insieme che viene ritenuto dal normatore, soddisfacente, ma il valore attribuibile ad ogni misura antincendio richiesta sfugge, poiché il relativo processo logico di determinazione non segue un percorso ben definito.

Il metodo prescrittivo, nel tempo, è dunque risultato efficace per regolare il caso generale, ordinario e catalogabile all'interno di uno standard, ma si è dimostrato restrittivo e poco flessibile, rappresentando un limite rispetto alle libere scelte progettuali, soprattutto in considerazione di opere architettoniche complesse, consentite dal progresso tecnologico e dalle nuove tecniche del costruire.

## GLOSSARIO TERMINI E DEFINIZIONI

### Premessa

Al fine di orientare convenientemente il lettore e rendere più rapido ed efficace lo studio dell'argomento, si è ritenuto utile riportare i termini e le definizioni maggiormente significativi che verranno utilizzati, tratti dalla Regola tecnica orizzontale. Per ciascuna RTV, inoltre, sono riportate, nel commentario, i termini e le definizioni caratterizzanti le attività trattate. Al fine del rapido rintracciamento verrà aggiunto a fianco della definizione il riferimento al paragrafo relativo. Quando si è ritenuto opportuno integrare la definizione della misura antincendio, con le caratteristiche richieste, descritte in altro Capitolo del Codice, si è provveduto a citare entrambi i riferimenti.

### A

- **Affollamento** (G.1.9 punto 5): numero massimo ipotizzabile di occupanti.
- **Ambito** (G.1.7 punto 8): porzione delimitata dell'attività avente la caratteristica o la qualità descritta nella specifica misura.  
**Nota** - L'ambito può riferirsi all'intera attività o a parte di essa. Ad esempio: piano, compartimento, opera da costruzione, area a rischio specifico, area all'aperto, area sotto tettoia.
- **Aree a rischio specifico** (G.1.16 punto 1): ambito dell'attività caratterizzato da rischio di incendio sostanzialmente differente rispetto a quello tipico dell'attività.  
**Nota** - L'individuazione delle aree a rischio specifico è effettuata dal progettista secondo i criteri del capitolo V.1 oppure è riportata nelle Regole tecniche verticali.
- **Area di influenza** di un elemento (G.1.7 punto 16): area i cui confini sono ottenuti dalla traslazione (*offset*) su un piano di riferimento dei confini dell'elemento ad una distanza detta raggio di influenza  $r_{offset}$ .
- **Ascensore antincendio** (G.1.20 punto 1): ascensore installato principalmente per uso degli occupanti, munito di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che lo rendono in grado di essere impiegato, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in caso di incendio.  
**Nota** - Ad esempio, l'ascensore antincendio può essere impiegato, anche in caso di incendio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedito capacità motorie.

- **Ascensore di soccorso** (G.1.20 punto 2): ascensore utilizzabile in caso di incendio, installato esclusivamente per il trasporto delle attrezzature di servizio antincendio ed, eventualmente, per l'evacuazione degli occupanti.
- **Atrio protetto** (G.1.20 punto 3): compartimento protetto dall'incendio che fornisce un accesso protetto dall'area di utilizzo dell'edificio verso gli ascensori antincendio.

## C

- **Capacità di compartimentazione in caso d'incendio** (G.1.12 punto 3): attitudine di un elemento costruttivo a conservare, sotto l'azione del fuoco, un sufficiente isolamento termico ed una sufficiente tenuta ai fumi e ai gas caldi della combustione, nonché tutte le altre prestazioni se richieste.
- **Carico di incendio** (G.1.12 punto 4): potenziale termico netto della totalità dei materiali combustibili contenuti in uno spazio, corretto in base ai parametri indicativi della partecipazione alla combustione dei singoli materiali. Limitatamente agli elementi strutturali di legno, è possibile considerarne il contributo tenendo conto del fatto che gli stessi devono altresì garantire la conseguente resistenza al fuoco. Tale contributo deve essere determinato tramite consolidati criteri di interpretazione del fenomeno. Il carico di incendio è espresso in MJ; convenzionalmente 1 MJ è assunto pari all'energia sviluppata da 0,057 kg di legna equivalente.
- **Carico d'incendio specifico ( $q_f$ )** (G.1.12 punto 5): carico di incendio riferito all'unità di superficie lorda di piano, espresso in MJ/m<sup>2</sup>.
- **Carico d'incendio specifico di progetto ( $q_{fd}$ )** (G.1.12 punto 6): carico d'incendio specifico corretto in base ai parametri indicatori del rischio di incendio del compartimento e dei fattori relativi alle misure di protezione in esso presenti.
- **Classe di reazione al fuoco** (G.1.13 punto 2): grado di partecipazione di un materiale (o di un prodotto) al fuoco al quale è stato sottoposto; viene attribuita a seguito di prove normalizzate tramite cui valutare specifici parametri o caratteristiche, che concorrono a determinarne il grado di partecipazione all'incendio.
- **Classe di resistenza al fuoco** (G.1.12 punto 7): intervallo di tempo espresso in minuti, definito in base al carico di incendio specifico di progetto, durante il quale il compartimento antincendio garantisce la resistenza al fuoco. È riferita ad una curva di incendio nominale.
- **Colonna a secco** (G.1.15 punto 1): installazione di lotta contro l'incendio ad uso dei Vigili del fuoco, realizzata con una tubazione rigida metallica, che percorre verticalmente le opere da costruzione, di norma all'interno di ciascuna via d'esodo verticale.
- **Compartimento antincendio** (G.1.8 punto 3): parte dell'opera da costruzione organizzata per rispondere alle esigenze della sicurezza in caso di incendio e delimitata da prodotti o elementi costruttivi idonei a garantire, sotto l'azione del fuoco e per un dato intervallo di tempo, la resistenza al fuoco. Qualora non sia

prevista alcuna compartimentazione, si intende che il compartimento coincida con l'intera opera da costruzione.

- **Corridoio cieco o percorso unidirezionale** (G.1.9 punto 15): porzione di via d'esodo da cui è possibile l'esodo in un'unica direzione.

## E

- **Elemento radiante** (S.3.11.1 punto 2): le aperture ed i rivestimenti della facciata della sorgente tramite i quali viene emesso verso l'esterno il flusso di energia radiante dell'incendio.
- **Esodo orizzontale progressivo** (G.1.9 punto 21): modalità di esodo che prevede lo spostamento degli occupanti dal compartimento di primo innesco in un compartimento adiacente capace di contenerli e proteggerli fino a quando l'incendio non sia estinto o fino a che non si proceda ad una successiva evacuazione fino a luogo sicuro.
- **Esodo per fasi** (G.1.9 punto 20): modalità di esodo di una struttura organizzata con più compartimenti, in cui l'evacuazione degli occupanti fino a luogo sicuro avviene in successione dopo l'evacuazione del compartimento di primo innesco. Si attua con l'ausilio di misure antincendio di protezione attiva, passiva e gestionali.
- **Esodo simultaneo** (G.1.9 punto 19): modalità di esodo che prevede lo spostamento contemporaneo degli occupanti fino a luogo sicuro.

**Nota** - L'attivazione della procedura di esodo segue immediatamente la rivelazione dell'incendio oppure è differita dopo verifica da parte degli occupanti dell'effettivo innesco dell'incendio.

## F

- **Filtro** (G.1.8 punto 4): compartimento antincendio nel quale la probabilità di avvio e sviluppo dell'incendio sia resa trascurabile, in particolare grazie all'assenza di inneschi efficaci ed al ridotto carico di incendio specifico  $q_f$  ammesso; (S.3.5.4): il filtro è un compartimento antincendio dotato di tutte le seguenti ulteriori caratteristiche: avente classe di resistenza al fuoco  $\geq 30$  minuti; munito di due o più chiusure dei varchi almeno E 30-Sa; avente carico di incendio specifico  $q_f \leq 50$  MJ/m<sup>2</sup>; non vi si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose; non vi si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio.
- **Filtro a prova di fumo** (S.3.5.5): è un filtro (paragrafo S.3.5.4), avente anche i requisiti di compartimento antincendio a prova di fumo (paragrafo S.3.5.3) nel quale si ritiene improbabile l'innesco di un incendio ed è impedito l'ingresso di effluenti dell'incendio. Se monopiano e di ridotta superficie lorda, è ammesso realizzare il filtro a prova di fumo come filtro, dotato di una delle seguenti ulteriori caratteristiche: mantenuto in sovrappressione, ad almeno 30 Pa in condizioni di emergenza, da specifico sistema progettato, realizzato e gestito secondo la re-



## V.1. AREE A RISCHIO SPECIFICO

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 1.1. La Regola tecnica verticale V.1 "Aree a rischio specifico"

La Regola tecnica verticale V.1 "Aree a rischio specifico", come la V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive" a la V.3 "Vani degli ascensori", è stata emanata unitamente alla prima versione del *Codice di Prevenzione Incendi* D.M. 3 agosto 2015, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139*» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'Allegato tecnico al Codice di Prevenzione Incendi, concernente «*Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"*» e ne costituisce quindi parte integrante.

Pur trattandosi di una Regola tecnica verticale, la V.1 ha in realtà un ambito di applicazione trasversale, in quanto aree che possono presentare un rischio specifico sono individuabili, sia a seguito di una specifica valutazione del rischio effettuata dal progettista antincendio, nelle attività dove si deve applicare la Regola tecnica orizzontale, sia in relazione a precise indicazioni fornite dalle altre Regole tecniche verticali in cui sono presenti puntuali richiami alla V.1.

Questa prima RTV si discosta in maniera sostanziale da quelle emanate successivamente, in quanto non fornisce indicazioni puntuali, ma propone elementi utili alla effettuazione della valutazione del rischio e all'individuazione delle misure mitigative relative alle aree a rischio specifico presenti nell'attività. La determinazione di tali misure viene generalmente affidata al progettista che però è tenuto a motivare le scelte effettuate. La V.1 risulta pertanto anomala rispetto alle altre RTV non prevedendo l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio caratteristiche della progettazione mediante l'utilizzo del Codice.

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

#### V.1.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica reca le indicazioni di prevenzione incendi che si applicano alle aree a rischio specifico.

2. Le aree a rischio specifico possono essere fissate dalle regole tecniche verticali applicabili all'attività. Sono inoltre individuate dal progettista sulla base della valutazione del rischio d'incendio e dei seguenti criteri:

- a) aree in cui si detengono o trattano sostanze o miscele pericolose, materiali combustibili, in quantità significative;
- b) aree in cui si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio;
- c) aree in cui vi è presenza di impianti o loro componenti rilevanti ai fini della sicurezza antincendio di cui al capitolo S.10;
- d) aree con carico di incendio specifico  $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$ , non occupate o con presenza occasionale e di breve durata di personale addetto;
- e) aree in cui vi è presenza di impianti ed attrezzature con fluidi di processo in pressione o ad alta temperatura;
- f) aree in cui vi è presenza di superfici esposte ad elevate temperature o fiamme libere;
- g) aree in cui vi è presenza di reazioni chimiche pericolose ai fini dell'incendio;
- h) ambiti dell'attività con  $R_{\text{ambiente}}$  significativo.

3. Lo stoccaggio di limitate quantità di liquidi infiammabili in armadi metallici per impieghi funzionali all'attività principale non è generalmente considerato rischio specifico.

4. Eventuali aree, a servizio dell'attività principale, in cui vi è presenza degli impianti di cui al punto 2 lettera c, già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi, non sono considerate aree a rischio specifico.

**Commento:** le aree a rischio specifico possono essere individuate dal progettista a seguito della valutazione del rischio incendio effettuata, nel caso vengano rilevate porzioni di attività caratterizzate da condizioni di pericolo che si discostano da quelle tipiche dell'attività principale, inoltre possono essere indicate dalle altre Regole tecniche verticali.

I criteri che conducono all'individuazione di aree a rischio specifico sono la detenzione di quantità significative di materiali combustibili, in particolare in ambiti scarsamente sorvegliati, la presenza di impianti di processo, tecnologici e di servizio che prevedono l'utilizzo o la presenza di fluidi in pressione, o a temperatura elevate, aree con lavorazioni pericolose o con presenza di sostanze che necessitano di particolari attenzioni o accorgimenti in relazione alle loro caratteristiche chimico-fisiche e reattività. La valutazione del rischio deve quindi essere attenta e non trascurare ogni aspetto del processo produttivo, compreso l'impatto ambientale in caso d'incendio. Non sono da considerarsi aree a rischio specifico, per le quali si deve applicare la V.1, gli impianti di processo, tecnologici e di servizio (come gli impianti termici, di produzione di potenza elettrica, ecc.), già regolati da specifiche regole tecniche di prevenzione incendi.

Le indicazioni fornite dalle varie Regole tecniche verticali, sono riepilogate nella seguente tabella. Le stesse non appaiono sempre rigorosamente allineate.

**Individuazione delle aree a rischio specifico nelle RTV – Riepilogo**

Attività	Norma di riferimento	RTV	Descrizione area a rischio specifico	Classificazione
Uffici	D.M. 14/02/2020	V.4	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	TK
Alberghi	D.M. 14/02/2020	V.5	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	TK
		V.5	lavanderie, stirerie, locali di cottura, locali con apparecchiature che utilizzano fiamme libere	TZ
Autorimesse	D.M. 15/05/2020	V.6	aree di parcheggio di veicoli che trasportano sostanze o miscele pericolose	non specificata (vedi paragrafo V.6.5.5)
Scuole	D.M. 14/02/2020	V.7	locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione	TK
	D.M. 14/02/2020	V.7	locali con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	TK
Attività commerciali	D.M. 14/02/2020	V.8	aree collegate alle aree di vendita, accessibili al pubblico, ove si effettuano lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione, aventi superficie $> 150 \text{ m}^2$ quali aree di taglio legno, officine di montaggio o riparazione di parti, aree per la miscelazione di vernici, ...	TK1
	D.M. 14/02/2020	V.8	aree esterne all'opera da costruzione, coperte o scoperte, destinate anche temporaneamente allo stoccaggio, alla movimentazione ed al carico/scarico delle merci, al deposito dei materiali di scarto e degli imballaggi	TK2
	D.M. 14/02/2020	V.8	depositi con carico di incendio specifico $q_f > 1200 \text{ MJ/m}^2$	TM2
	D.M. 14/02/2020	V.8	depositi di articoli pirotecnici non soggetti a licenza per la minuta vendita di esplosivi ai sensi del T.U.L.P.S., con quantitativi netti di manufatti $\leq 150 \text{ kg}$	TM3
	D.M. 14/02/2020	V.8	aree destinate alla ricarica di accumulatori elettrici di trazione quali muletto, transpallet, macchine per la pulizia con uomo a bordo, ...	TT2
Asili nido	D.M. 6/04/2020	V.9	locali destinati a lavaggio della biancheria o a deposito con carico d'incendio specifico $q_f > 900 \text{ MJ/m}^2$	TM2
Musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi in edifici tutelati	D.M. 10/07/2020	V.10	locali ove si detengano o trattino sostanze o miscele pericolose o si effettuino lavorazioni pericolose ai fini dell'incendio o dell'esplosione; quali laboratori restauro, officine, falegnamerie...	TK1

[segue]

## V.2. AREE A RISCHIO PER ATMOSFERE ESPLOSIVE

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 2.1. La Regola tecnica verticale V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive"

La Regola tecnica verticale V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive", assieme alla V.1 "Aree a rischio specifico" e alla V.3 "Vani degli ascensori", è stata emanata unitamente alla prima versione del *Codice di Prevenzione Incendi* D.M. 3 agosto 2015, concernente «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'Allegato tecnico al *Codice di Prevenzione Incendi*, recante «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"» e ne costituisce quindi parte integrante.

La Regola tecnica verticale V.2 tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette pertanto assume una connotazione trasversale non essendo applicabile direttamente ad una precisa attività e risulta anomala rispetto alle altre RTV non prevedendo l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 strategie antincendio caratteristiche della progettazione mediante l'utilizzo del Codice.

La V.2, di fatto, è lo strumento attraverso il quale il normatore, in attuazione dei disposti del D.Lgs. n. 139/2006, conduce all'interno della normativa di prevenzione incendi, le tematiche inerenti il rischio esplosione (in quanto generalmente non precedentemente contemplato), la sua valutazione e l'individuazione delle misure mitigative del rischio, siano esse preventive, gestionali o di tipo protettivo, traendo modalità e indicazioni dalla Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 1999 relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive, dalla Direttiva 94/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 marzo 1994, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva (Direttive ATEX), e dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81<sup>1</sup>, recante «Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro».

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

### V.2.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale tratta i criteri di valutazione e riduzione del rischio per atmosfere esplosive nelle attività soggette.

2. Negli ambiti delle attività in cui sono presenti sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili in deposito, in ciclo di lavorazione o di trasformazione, in sistemi di trasposto, manipolazione o movimentazione, deve essere valutato il rischio per atmosfere esplosive, individuando le misure tecniche necessarie al conseguimento dei seguenti obiettivi, in ordine di priorità decrescente:

- a) prevenire la formazione di atmosfere esplosive,
- b) evitare le sorgenti d'accensione di atmosfere esplosive,
- c) attenuare i danni di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza degli occupanti.

Ove non fosse possibile prevenire la formazione di atmosfere esplosive o eliminare le sorgenti d'accensione, dovrebbe essere ridotta la probabilità di contemporanea presenza di atmosfere esplosive e sorgenti di accensione per quanto ragionevolmente praticabile od ottenibile, secondo gli approcci ALARP (*as low as reasonably practicable*) o ALARA (*as low as reasonably achievable*).

3. Gli obiettivi del comma 2 sono conseguiti tramite:

- a) la valutazione del rischio di esplosione di cui al paragrafo V.2.2;
- b) l'adozione delle misure di prevenzione, protezione e gestionali di cui al paragrafo V.2.3.

**Commento:** il D.Lgs. n. 139/2006 attribuisce alle norme tecniche di prevenzione incendi lo scopo di ridurre il rischio d'incendio e di esplosione, attraverso l'individuazione di misure, provvedimenti ed accorgimenti operativi intesi a ridurre le probabilità dell'insorgere degli incendi e delle esplosioni attraverso dispositivi, sistemi, impianti, procedure di svolgimento di determinate operazioni, atti ad influire sulle sorgenti di ignizione, sul materiale combustibile e sull'agente ossidante, nonché le misure, i provvedimenti e gli accorgimenti operativi intesi a limitare le conseguenze dell'incendio e delle esplosioni attraverso sistemi, dispositivi e caratteristiche costruttive, sistemi per le vie di esodo di emergenza, dispositivi, impianti, distanziamenti, compartimentazioni e simili.

Il D.Lgs. n. 81/2008, recante «Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro» dedica il Titolo XI alla "Protezione da atmosfere esplosive", e attribuisce al datore di lavoro l'obbligo (art. 289), sulla base della valutazione dei rischi, di adottare le misure tecniche e organizzative adeguate per prevenire, o se ciò non è possibile, in ragione della natura dell'attività, evitare l'accensione di atmosfere esplosive e attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori. La V.2 tiene dunque conto di queste indicazioni e individua, nei successivi paragrafi V.2.2 e V.2.3 i percorsi da seguire.

L'esplosione è una reazione rapida di ossidazione o di decomposizione che produce un aumento della temperatura, della pressione o di entrambe simultaneamente. Nella definizione di esplosione non sono contemplati fenomeni di aumento di pressione e/o di temperatura, non associati a reazioni chimiche (esplosioni fisiche o scoppi). Generalmente le esplosioni di gas o polveri aerodisperse si propagano a velocità subsonica (centinaia di m/s) e prendono il nome di deflagrazioni.

## V.2.2. Valutazione del rischio di esplosione

1. La valutazione del rischio di esplosione deve essere effettuata secondo le seguenti fasi, dettagliate nei seguenti paragrafi:

a) individuazione delle condizioni generali di pericolo di esplosione;

**Nota** - In questa fase devono essere individuati gli ambiti dell'attività con presenza di sostanze infiammabili o polveri combustibili. Ad esempio: sistemi di contenimento dai quali è possibile il rilascio di sostanze infiammabili o polveri combustibili, sia nel funzionamento normale o in caso di disfunzioni; condizioni ambientali per la miscelazione delle sostanze rilasciate e la formazione di atmosfere esplosive; installazioni con presenza di sorgenti di accensione efficaci nel funzionamento normale o in caso di disfunzioni; ...

b) identificazione delle caratteristiche delle sostanze infiammabili o polveri combustibili che possono dar luogo ad atmosfere esplosive;

c) classificazione delle zone con pericolo di esplosione, tramite stima della probabilità di presenza, della durata e dell'estensione delle atmosfere esplosive;

d) identificazione dei potenziali pericoli di innesco e stima della probabilità che le sorgenti di accensione individuate possano diventare efficaci;

e) valutazione dell'entità degli effetti prevedibili di un'esplosione;

f) quantificazione del livello di protezione.

**Commento:** vengono fissati i 6 punti, che approfonditi in seguito, devono essere analizzati per effettuare una corretta mitigazione del rischio di esplosione.

Ai sensi dell'articolo 290 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi derivanti dalla formazione di atmosfere esplosive, tenendo conto della probabilità e della durata della presenza delle stesse, della probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci, delle caratteristiche dell'impianto, delle sostanze utilizzate, dei processi e loro possibili interazioni e dell'entità degli effetti prevedibili. Per atmosfera esplosiva si intende «una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo l'accensione, la combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta».

Ai sensi dell'articolo 294 del D.Lgs. n. 81/2008 il datore di lavoro elabora e aggiorna il "Documento sulla protezione contro le esplosioni" dove deve essere precisato:

## V.3. VANI DEGLI ASCENSORI

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 3.1. La Regola tecnica verticale V.3 "Vani degli ascensori"

La Regola tecnica verticale V.3 "Vani degli ascensori", unitamente alla V.1 "Aree a rischio specifico" e alla V.2 "Aree a rischio per atmosfere esplosive", è stata emanata unitamente alla prima versione del *Codice di Prevenzione Incendi* D.M. 3 agosto 2015, recante «Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139» ed è stata successivamente modificata con il D.M. 18 ottobre 2019, di riscrittura dell'Allegato tecnico al *Codice di Prevenzione Incendi*, concernente «Modifiche all'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno 3 agosto 2015, recante "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"» e ne costituisce quindi parte integrante.

La Regola tecnica verticale V.3 ricalca sostanzialmente il D.M. 15 settembre 2005, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento, ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi», norma tecnica prescrittiva tradizionale di riferimento, che ne rappresenta l'alternativa. La V.3 risulta pertanto anomala rispetto alle altre RTV non prevedendo l'attribuzione dei livelli di prestazione riferibili alle 10 misure antincendio caratteristiche della progettazione mediante l'utilizzo del Codice. In V.3 vengono trattate le disposizioni di prevenzione incendi inerenti i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette, pertanto la stessa assume una connotazione trasversale non essendo riferibile direttamente ad una precisa attività. Sia nella RTO che in diverse RTV vengono poi fornite precise indicazioni relativamente ai requisiti antincendio che devono essere assicurati dai vani degli ascensori presenti, con riferimento alle peculiarità delle attività servite.

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

#### V.3.1. Scopo e campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale ha per scopo l'emanazione di disposizioni di prevenzione incendi riguardanti i vani degli ascensori per trasporto di persone e merci installati nelle attività soggette.

2. Per vani degli ascensori devono intendersi:

- a) i locali macchinario;
- b) i locali pulegge di rinvio;
- c) i vani di corsa;
- d) le aree di lavoro destinate agli impianti di sollevamento.

**Commento:** i vani degli ascensori, con l'emanazione del D.P.R. n. 151/2011, non rientrano più nelle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi in quanto non sono compresi nell'elenco di cui all'allegato I al decreto. Essi, però, collegano fra di loro i vari livelli sui quali vengono esercitate le attività soggette, e rappresentano, quindi, una potenziale via di propagazione degli effluenti dell'incendio. Conseguentemente è necessario che i vani degli ascensori vengano progettati, realizzati ed esercitati in modo da assolvere alle esigenze correlate agli obiettivi di prevenzione incendi in relazione alle peculiari caratteristiche dell'attività soggetta servita. I requisiti richiesti saranno di carattere crescente in relazione alla vulnerabilità degli occupanti. Per vani degli ascensori si devono intendere, se esistenti, oltre al vano corsa, il locale macchine, il locale ove sono installati gli organi di trasmissione del moto (pulegge), e le connesse aree di lavoro.

### V.3.2. Classificazioni

I vani degli ascensori sono classificati come segue:

- SA: vani aperti;
- SB: vani protetti;
- SC: vani a prova di fumo;
- SD: vani per ascensori antincendio;
- SE: vani per ascensori di soccorso.

**Commento:** analogamente alle altre RTV, con eccezione di V.1 e di V.2, viene proposta una classificazione dell'attività trattata, al fine di una razionale standardizzazione. Per i vani classificati SA (aperti) non sono previsti particolari requisiti di compartimentazione in quanto sono ammesse comunicazioni dirette fra i vari livelli (ad esempio l'ascensore è al servizio di un compartimento multipiano); per i vani di tipo SB (protetti) è prevista la compartimentazione nei confronti dell'attività servita; per i vani classificati SC (a prova di fumo) viene assicurata la capacità di impedire l'ingresso di effluenti dell'incendio che si sviluppi nei compartimenti comunicanti attraverso una adeguata gestione della ventilazione (realizzazione di un sistema di pressione differenziale, installazione di SEFC, realizzazione di filtro a prova di fumo come definito nel paragrafo S.3.5.5 della RTO).

I vani classificati SD (ascensori antincendio) sono dotati, in aggiunta rispetto ai vani a prova di fumo, di ulteriori protezioni, comandi e segnalazioni che li rendono in grado di essere impiegati, sotto il controllo delle squadre di soccorso, anche in



caso di incendio, ad esempio, per l'evacuazione assistita di occupanti con ridotte o impedite capacità motorie.

I vani di tipo SE (ascensori di soccorso) sono utilizzabili esclusivamente per il trasporto delle attrezzature antincendio, ed eventualmente, anche per l'evacuazione degli occupanti, sempre sotto il controllo da parte delle squadre di soccorso.

### V.3.3. Strategia antincendio

1. Devono essere applicate le prescrizioni del presente capitolo, senza determinare profili di rischio.

**Commento:** la V.3, contrariamente a quanto richiesto dalle successive RTV, non prevede l'effettuazione della valutazione del rischio, né l'attribuzione di profili di rischio, e assume dunque un carattere prettamente prescrittivo. La tipologia del vano ascensore, e quindi i requisiti richiesti saranno determinati in base alle indicazioni fornite dalla RTO e dalle RTV utilizzate.

#### V.3.3.1. Prescrizioni comuni

1. Devono essere costituiti da materiale appartenente al gruppo GM0 di reazione al fuoco (capitolo S.1):

- a) le pareti, le porte ed i portelli di accesso;
- b) i setti di separazione tra vano di corsa, locale del macchinario, locale delle pulegge di rinvio;
- c) l'intelaiatura di sostegno della cabina.

2. I fori di comunicazione attraverso i setti di separazione per passaggio di funi, cavi o tubazioni, devono avere le dimensioni minime indispensabili.

3. L'ascensore dovrebbe essere realizzato in conformità alla norma UNI EN 81-73.

**Nota** – Ad esempio, se i compartimenti sono serviti da impianto IRAI, dovrebbero essere previsti mezzi per riportare l'ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall'incendio, e poi fermarlo. Altrimenti dovrebbe essere prevista una misura gestionale per riportare l'ascensore al piano di riferimento principale o ad uno alternativo, non interessato dall'incendio, e poi fermarlo.

**Nota** – Gli ascensori devono rispondere ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza previsti all'allegato I della direttiva 2014/33/UE del 26 febbraio 2014.

4. In caso di incendio, è vietato l'utilizzo degli ascensori non specificatamente progettati a tale fine. Tali ascensori devono essere contrassegnati da appositi segnali conformi alla regola dell'arte e facilmente visibili a tutti i piani.

5. In prossimità dell'accesso degli spazi o locale del macchinario, ove presente, deve essere posizionato un estintore secondo i criteri previsti al capitolo S.6.

## V.4. ATTIVITÀ UFFICI

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 4.1. La Regola tecnica verticale V.4 "Attività uffici"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza.

Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli uffici sono individuati come attività:

- **71.1.A** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Fino a 500 persone».
- **71.2.B** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Oltre 500 e fino a 800 persone».
- **71.3.C** «Aziende ed uffici con oltre 300 persone presenti. Oltre 500 e fino a 800 persone».

Qualora ci trovassimo di fronte ad un edificio del tipo *multi-tenant*, con presenza dunque di più uffici, ciascuno con meno di 300 persone presenti, afferenti a diverse titolarità, come chiarito con Nota n. 4756 del 9 aprile 2013 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, si verrebbero invece a configurare le attività:

- **73.1.B** «Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 300 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 5.000 m<sup>2</sup>, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Fino a 500 unità ovvero fino a 6.000 m<sup>2</sup>».
- **73.2.C** «Edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con capienza superiore a 300 unità, ovvero superficie complessiva superiore a 5.000 m<sup>2</sup>, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità. Oltre 500 unità ovvero oltre 6.000 m<sup>2</sup>».

Il punto 73 dell'elenco è diretto a comprendere, nei controlli di prevenzione incendi, indipendentemente dalla diversa titolarità, quelle attività terziarie, elencate nell'allega-

to I del D.P.R. n. 151/2011, che per le loro caratteristiche non raggiungono le rispettive soglie fissate per l'assoggettamento e, conseguentemente, non risultano singolarmente tenute agli adempimenti previsti dallo stesso decreto; tali attività, per essere considerate soggette agli adempimenti di prevenzione incendi, devono però essere caratterizzate da comunione delle strutture e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o degli impianti. Tuttavia, poiché, relativamente alla destinazione d'uso, viene fatto riferimento al settore terziario, quindi ad attività commerciali, di ufficio, ricettive, o di servizi in generale, non rientrano, ai fini del computo dei parametri per l'individuazione di tali attività, le aree destinate a civile abitazione, anche se parzialmente presenti nell'edificio.

Qualora invece, si trattasse il caso di più edifici, ad uso ufficio, facenti capo ad unico titolare, con oltre 300 persone complessivamente presenti, ma distribuite sui vari edifici, anche se separati, l'Area Prevenzione Incendi della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica, con chiarimento prot. n. 7090 del 22 maggio 2013 in analogia a quanto espresso precedentemente con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16 gennaio 1997, relativo ad attività ricettive turistico-alberghiere, ha ritenuto di poter individuare la sussistenza dell'attività 71 del D.P.R. n. 151/2011. In tal caso, come generalmente, quando non si raggiungono i 300 occupanti, si potrà applicare il Titolo III del D.M. 22 febbraio 2006, che tratta gli uffici non soggetti, oppure, in alternativa, si potrà utilizzare il D.M. 18 ottobre 2019, integrato dalla V.4, come utile riferimento, come previsto dall'articolo 2 comma 5 del D.M. 3 agosto 2015, integrato dal D.M. 12 aprile 2019. Si rileva però che la V.4 non prevede una mitigazione delle misure antincendio per le attività di ufficio che non raggiungono i limiti di assoggettabilità indicati nel D.P.R. n. 151/2011, e pertanto si potrà procedere effettuando una coerente valutazione del rischio incendio dell'attività.

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le A e le B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessa-

ti, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere presenti negli edifici direzionali, come:

- la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento dei pasti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti», il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*»;
- la 75 «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>*», per le quali trova applicazione il D.M. 18 ottobre 2019 integrato dal D.M. 15 maggio 2020 (V.6) o, solo per quelle esistenti, nel caso di incompatibilità con gli interventi richiesti dalla nuova normativa, il D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*»;
- la 49 «*Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW*», per la quale trova applicazione il D.M. 13 luglio 2011, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi*».

All'aumentare della potenza per gli impianti termici e i gruppi elettrogeni, o della superficie per quanto riguarda le autorimesse, le attività indicate, soggette al controllo dei Vigili del fuoco, devono osservare gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 per le attività A, B e C, che presentano un carattere crescente. Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come gli impianti fotovoltaici (regolamentati dalla «*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012*», allegata alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, e successiva nota di chiarimenti DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012), di condizionamento (precise indicazioni sono fornite dalla RTO, strategia antincendio S.10 «*Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio*» e dal paragrafo V.4.4.7), e i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione dell'attività.

La V.4 Uffici è stata la prima Regola tecnica verticale ad essere pubblicata, dopo l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015; la stessa è stata poi allineata alla seconda stesura del

## V.5. ATTIVITÀ RICETTIVE TURISTICO-ALBERGHIERE

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 5.1. La Regola tecnica verticale V.5 "Attività ricettive turistico-alberghiere"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 Agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività ricettive turistico-alberghiere sono individuate come attività:

- **66.1.A** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Fino a 50 posti letto».
- **66.2.B** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto».
- **66.3.B** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.)».
- **66.4.C** «Alberghi, pensioni, motel, villaggi albergo, residenze turistico - alberghiere, studentati, villaggi turistici, alloggi agrituristici, ostelli per la gioventù, rifugi alpini, bed & breakfast, dormitori, case per ferie, con oltre 25 posti-letto. Strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone. Oltre 100 posti letto».

Ai fini della determinazione della categoria dell'attività ricettiva turistico-alberghiera cui fare riferimento, si osserva che quanto indicato con nota prot. n. P2661/4122/1 sott. 3 del 16 gennaio 1997, riguardo le attività organizzate in più edifici tra loro separati, e non comunicanti, ciascuno avente capienza non superiore a 25 posti letto, è stato recepito dal paragrafo V.5.4 punti 4 e 5 del D.M. 14 febbraio 2020; pertanto, qualora l'attività nel suo complesso, superi la capacità ricettiva di 25 posti letto, la stessa è soggetta agli adempimenti di prevenzione incendi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, in relazione alla capienza complessiva.

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le attività A e B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le attività C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere presenti negli alberghi, come la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento dei pasti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti, il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*»; la 75 «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>*», per le quali trova applicazione il D.M. 18 ottobre 2019 integrato dal D.M. 15 maggio 2020 (V.6) o, solo per quelle esistenti, nel caso di incompatibilità con gli interventi richiesti dalla nuova normativa, il D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione*

e l'esercizio di autorimesse e simili»; la 49 «Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW», per la quale trova applicazione il D.M.13 luglio 2011, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi», mentre per la 65 «Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup>», per quanto riguarda spazi per riunioni, trattenimento e simili, ecc., occorre tenere conto di quanto indicato nella nota prot. 5915 del 19 maggio 2015.

All'aumentare della potenza per gli impianti termici o della superficie per quanto riguarda le autorimesse, le attività indicate, soggette al controllo dei Vigili del fuoco, devono osservare gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 per le attività A, B e C, che presentano un carattere crescente. Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come gli impianti fotovoltaici (regolamentati dalla «Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012», allegata alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, e successiva nota di chiarimenti DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012), di condizionamento (precise indicazioni sono fornite dalla RTO, strategia antincendio S.10 «Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio» e dal paragrafo V.5.4.8), e i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione.

La V.5 «Attività ricettive turistico-alberghiere» è stata dunque la seconda Regola tecnica verticale ad essere pubblicata, dopo l'emanazione del D.M. 3 agosto 2015, la stessa è stata poi allineata alla seconda stesura del *Codice di Prevenzione Incendi*, D.M. 18 ottobre 2019, con il D.M. 14 febbraio 2020, recante «Aggiornamento della sezione V dell'allegato 1 al decreto 3 agosto 2015, concernente l'approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi».

Tale disposto normativo, può essere attualmente utilizzato per la progettazione di attività ricettive turistico-alberghiere, sia esistenti, sia di nuova realizzazione, in alternativa al D.M. 9 aprile 1994, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere», al D.M. 6 ottobre 2003, recante «Approvazione della regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al decreto 9 aprile 1994» e al D.M. 14 luglio 2015, recante «Disposizioni di prevenzione incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere con numero di posti letto superiore a 25 e fino a 50».

Al momento, è dunque possibile valutare quale dei due approcci normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le

## V.6. AUTORIMESSE

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 6.1. La Regola tecnica verticale V.6 "Autorimesse"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 Agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le autorimesse sono individuate come attività:

- **75.1.A** «Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>, fino a 1.000 m<sup>2</sup>».
- **75.2.B** «Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta oltre 1.000 m<sup>2</sup> e fino a 3000 m<sup>2</sup>».
- **75.4.C** «Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati, di superficie complessiva coperta oltre 3.000 m<sup>2</sup>».

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche anche a campione (per le attività A e B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le attività C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del pro-



cedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Il D.M. 15 maggio 2020 è la prima Regola tecnica verticale (RTV) oggetto di completa revisione, pubblicata dopo la profonda riscrittura del *Codice di Prevenzione Incendi*, avvenuta nel 2019, e dopo la pubblicazione del decreto di allineamento delle RTV al Codice: il D.M. 14 febbraio 2020.

La prima versione della Regola tecnica verticale V.6, emanata per le autorimesse con D.M. 21 febbraio 2017, e successivamente quella, allineata alle terminologie utilizzate dal D.M. 18 ottobre 2019 con il D.M. 14 febbraio 2019, senza riportare modifiche significative, pur essendo la più attesa e la più utilizzata dai progettisti, presentava ancora alcuni elementi di complessità che certamente ne condizionavano l'applicazione, rendendola la più controversa fra tutte le RTV emanate. La sua applicazione, infatti, integrata con la RTO, evidenziava, nel caso di ricorso integrale alle soluzioni progettuali conformi, diverse criticità che la rendevano non sempre conveniente in considerazione degli interventi di adeguamento richiesti. Tali difficoltà sono da ritenersi superate, a seguito delle attività svolte dal CCTS (Comitato Centrale Tecnico Scientifico), di affinamento del Codice e della V.6 autorimesse, volte alla piena diffusione del nuovo strumento normativo e alla abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, ritenuto, per alcuni aspetti comunque troppo richiedente anche con riferimento alle effettive situazioni di incendio registrati in tali attività. Il D.M. 1 febbraio 1986, infatti, conteneva diverse indicazioni relative alle caratteristiche distributive delle autorimesse, attinenti alla loro funzionalità, ma che non conducevano a livelli maggiori di sicurezza nei confronti degli incendi. Tali indicazioni, paradossalmente, erano però diventate la causa principale delle numerosissime richieste di deroga pervenute alle Direzioni Regionali VV.F; in particolare l'ampiezza delle corsie di manovra, le caratteristiche delle rampe, la comunicazione con il cantinato e con l'edificio, la larghezza delle scale. Con la V.6 vengono invece individuate esclusivamente misure di prevenzione incendi senza fornire indicazioni riguardanti gli elementi architettonici dell'autorimessa che, invece, andranno affrontati nell'ambito della gestione della sicurezza e della valutazione del rischio incendio.

Successivamente all'emanazione del D.M. 15 maggio 2020, il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI), con nota prot. n. 587/XIX Sess./2020 ha emanato la linea guida sulle caratteristiche dimensionali delle autorimesse. In tale documento sono individuati i riferimenti dimensionali/architettonici che dovrebbero caratterizzare le autorimesse, pur se tali indicazioni sono considerate ininfluenti, ai fini della progettazione antincendio dell'attività, nel caso di applicazione del *Codice di Prevenzione Incendi*.

Se con il D.M. 18 ottobre 2019 si sono superate le criticità in ordine alla progettazione dell'esodo (larghezza minima delle scale, corridoio cieco, pendenza delle rampe utilizzabili ai fini dell'esodo), con il D.M. 15 maggio 2015 è stata risolta la questione inerente

la richiesta di valutazione ATEX per autorimesse suddivise in box scarsamente ventilati (non più necessaria), e della classificazione delle autorimesse in base all'altezza antincendio dell'edificio sovrastante che conduceva, nel caso di edifici con altezza antincendi superiore ai 24 m a richieste impiantistiche piuttosto severe (impianto sprinkler e SEFC) e a volte non realizzabili in soluzione conforme (come nel caso di richiesta di livello di prestazione III per la strategia antincendio S.8 «*Controllo di fumo e calore*», in ambienti con altezza di piano inferiore ai 3 m, essendo tale richiesta in contrasto con il campo di applicazione della norma UNI 9494 di riferimento).

Se il 2019 ha visto la fine del doppio binario per le attività non dotate di regole tradizionali di prevenzione incendi di carattere prescrittivo, e la contestuale affermazione della Regola tecnica orizzontale (RTO) di prevenzione incendi, le modifiche apportate all'allegato tecnico del Codice dal D.M. 18 ottobre 2019, e alla V.6 autorimesse, con il D.M. 15 maggio 2020, hanno consentito di terminare la dualità esistente anche per tale attività, la prima dotata di Regola tecnica verticale. L'articolo 3 comma 2 del D.M. 15 maggio 2020, infatti, ha previsto l'abrogazione del D.M. 1 febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio delle autorimesse e simili», che non può più essere utilizzato per le attività di nuova realizzazione. Nel caso di modifiche o ampliamenti di autorimesse esistenti al 19 novembre 2020, data di entrata in vigore del D.M. 15 maggio 2020, invece, si dovrà tenere conto di quanto indicato all'articolo 2, commi 3 e 4 del D.M. 3 agosto 2015, come modificato dal D.M. 12 aprile 2019, pertanto la V.6 si dovrà applicare a condizione che le misure di sicurezza antincendio esistenti, nella parte dell'attività non interessata dalle modifiche, siano compatibili con gli interventi da realizzare, mentre in caso di comprovata incompatibilità si continuerà ad applicare il D.M. 1 febbraio 1986, fatta salva la possibilità di applicare il D.M. 15 maggio 2020, integrato dal D.M. 18 ottobre 2019, all'intera attività.

Per le autorimesse in categoria A, quindi di superficie fino a 1.000 m<sup>2</sup>, per le quali non esiste l'obbligo di acquisire la valutazione progetto ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, se dotate di titolo autorizzativo rilasciato dall'Ente competente (Comune, ecc.) in data antecedente al 19 novembre 2020, non è richiesto l'adeguamento alla V.6, anche in caso di entrata in esercizio successiva a tale data.

## 6.2. La Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020

Con la fine del doppio binario per le attività di autorimessa sono venuti meno anche i riferimenti normativi per le autorimesse aventi capacità di parcheggio non superiori a 9 autoveicoli, che venivano trattate al punto 2 del D.M. 1 febbraio 1986, ora abrogato.

Per tali attività è stata pertanto redatta, sentendo le rappresentanze nazionali delle categorie delle professioni, la Circolare n. 17496 del 18 dicembre 2020, avente come oggetto «*Requisiti tecnici antincendio per autorimesse con superficie non superiori a 300 m<sup>2</sup>*» (si rammenta che prima del D.P.R. n. 151/2011, la soglia di assoggettabilità delle autorimesse era riferita al numero delle auto parchate e non alla superficie dell'attività).

## V.7. ATTIVITÀ SCOLASTICHE

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 7.1. La Regola tecnica verticale V.7 "Attività scolastiche"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività scolastiche sono individuate come attività:

- **67.1.A** «*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; fino a 150 persone*».
- **67.2.B** «*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 150 persone presenti; fino a 300 persone*».
- **67.4.C** «*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 300 persone presenti*».

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 i Comandi:

- provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi.

Per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi:

- acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio);
- effettuano controlli attraverso visite tecniche (per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le attività A e B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili;
- nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le attività C);
- acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti.

I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere inserite nelle attività scolastiche come:

- la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento dei pasti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti, il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*»;
- la 75 «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>*», per le quali trova applicazione il D.M. 18 ottobre 2019 integrato dal D.M. 15 maggio 2020 (V.6) o, solo per quelle esistenti, nel caso di incompatibilità con gli interventi richiesti dalla nuova normativa, il D.M. 1 febbraio 1986, recante «*Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili*».

All'aumentare della potenza per gli impianti termici o della superficie per quanto riguarda le autorimesse, le attività indicate, soggette al controllo dei Vigili del fuoco, devono osservare gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, per le attività A, B e C, che presentano un carattere crescente. Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come gli impianti fotovoltaici (regolamentati dalla «*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012*», allegata alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, e successiva nota di chiarimenti DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012), di condizionamento (precise indicazioni sono fornite dalla RTO, strategia antincendio S.10 «*Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio*» e dal paragrafo V.7.4.7), e i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione dell'attività.

In merito alla titolarità del Certificato di prevenzione incendi, o dell'obbligo di presentazione della SCIA antincendio, nell'ambito delle attività scolastiche, la Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica del Dipartimento dei Vigili del Fuoco, con nota a chiarimento prot. n. 15447 del 13 novembre 2018, ha richiamato, nell'invarianza normativa, le conclusioni cui è pervenuta l'Avvocatura Generale dello Stato nel Parere

n. 55563 del 15 febbraio 2012, anche in considerazione della veste di difensore legale delle Amministrazioni pubbliche dello Stato e di organo competente a dirimere, sentito il comitato consultivo, le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e le singole amministrazioni, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, del R.D. n. 1611 del 30 ottobre 1933, determinando l'indirizzo univoco in materia. Tale obbligo ricade, secondo il parere dell'Avvocatura citato, sul Sindaco, o sul Presidente della Provincia, quindi sulla proprietà del plesso, mentre l'adozione di misure gestionali, compensative del rischio, è obbligo che incombe sul datore di lavoro, pertanto non è da escludersi una sottoscrizione congiunta della SCIA, da parte del rappresentante dell'ente locale proprietario dell'immobile e del dirigente scolastico. Infatti, sugli Enti Locali grava l'obbligo di provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici pubblici adibiti a scuola, ovvero il dovere di rendere l'immobile idoneo all'uso scolastico, il tutto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, legge 11 gennaio 1996, n. 23 (arg. ex Cassazione, Sez. Trib., 18 aprile 2000, n. 4944; Cassazione, Sez. I, 1 settembre 2004, n. 17617).

Nei confronti del dirigente scolastico, la violazione degli obblighi gestionali è soggetta alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008; inoltre, i Dirigenti Scolastici, titolari di un generico dovere di sorveglianza sulla sicurezza nell'ambiente scolastico (tra le tante *cf.* Cassazione, Sez. III, 28 agosto 1995, n. 9047) devono segnalare all'Ente Locale competente l'eventuale mancanza della certificazione antincendio (*cf.* anche l'articolo 5, D.M. 29 settembre 1998, n. 382).

Il piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio definito con il D.L. n. 59/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81 ha tuttavia differito (articolo 4-*bis*), dal 31 dicembre 2018 al 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento alla normativa antincendio degli edifici scolastici esistenti alla data di entrata in vigore del D.M. 26 agosto 1992, quindi dal 1 ottobre 1992, non ancora in possesso di atti autorizzativi ai fini antincendio. Tale limite temporale è stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022 dall'articolo 2 comma 4-*septies* del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 (Milleproroghe 2021), recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*», come integrato dalla Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021.

Saranno allora passati oltre 30 anni, rispetto ai 5 inizialmente previsti, dall'emanazione del D.M. 26 agosto 1992, il decreto che, emanato sull'onda emotiva della strage del «*Salvemini*», avvenuta il 6 dicembre 1990 a Casalecchio di Reno (un aereo dell'Aeronautica Militare schiantatosi sull'edificio scolastico, per un guasto meccanico, uccise 12 studenti e ne ferì 88), doveva rendere finalmente sicure le scuole italiane.

Il D.M. 26 agosto 1992, introduceva però standard di sicurezza forse troppo elevati, non tenendo in debito conto dell'assoluta eccezionalità dell'evento, con riferimento, in particolare alla resistenza al fuoco delle strutture e all'esodo.

## V.8. ATTIVITÀ COMMERCIALI

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 8.1. La Regola tecnica verticale V.8 "Attività commerciali"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 Agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le attività commerciali sono individuate come attività:

- **69.1.A** «Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Fino a 600 m<sup>2</sup>».
- **69.2.B** «Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 600 e fino a 1500 m<sup>2</sup>».
- **69.3.C** «Locali adibiti ad esposizione e/o vendita all'ingrosso o al dettaglio, fiere e quartieri fieristici, con superficie lorda superiore a 400 m<sup>2</sup> comprensiva dei servizi e depositi. Sono escluse le manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere, che si effettuano in locali o luoghi aperti al pubblico. Oltre 1500 m<sup>2</sup>».

Non sono dunque soggette agli adempimenti del D.P.R. 151/2011, le manifestazioni temporanee, quali i mercati, le mostre, le sagre, ecc., ovvero quelle caratterizzate da una durata breve e ben definita, non stagionali o permanenti, né che ricorrano con cadenza prestabilita (nota prot. 5918 del 19 maggio 2015).

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività

(SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le attività A e B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le attività C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti.

I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

La V.8 Attività commerciali è stata l'ultima delle Regole tecniche verticali ad essere pubblicata (G.U. n. 218 del 3 dicembre 2018) prima del decreto di allineamento delle RTV al Codice (D.M. 14 febbraio 2020), e quindi è quella che ha subito, in questo passaggio, le minori modifiche.

Tale norma può essere attualmente utilizzata, per la progettazione delle attività commerciali, in alternativa alla regola tecnica prescrittiva tradizionale di prevenzione incendi, D.M. 27 luglio 2010, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle attività commerciali con superficie superiore a 400 m<sup>2</sup>*», pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 2010.

La V.8 si presenta come la Regola tecnica verticale più definita che, con un atteggiamento piuttosto deterministico, detta precise condizioni per tutte le Strategie antincendio individuate dal Codice, cercando di dare così precise indicazioni relativamente alle più svariate condizioni in cui può essere svolta l'attività commerciale, dal piccolo negozio ubicato in centro storico, che raggiunge i 400 m<sup>2</sup> sommando tutte le superfici distribuite magari su più piani (tipica la situazione del piano interrato utilizzato come deposito e dei piani terra più soppalco adibiti alla vendita al dettaglio), passando per le vendite da retrobanco, o all'ingrosso, fino ai centri commerciali da decine di migliaia di metri quadrati di superficie.

In particolare, in questi edifici piuttosto complessi, possono essere inserite ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco, come:

- a) la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento di pasti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti, il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione*

- della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi»;
- b) la 75 «Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>», per le quali trova applicazione il D.M. 18 ottobre 2019 integrato dal D.M. 15 maggio 2020 (V.6) o, solo per quelle esistenti, nel caso di incompatibilità con gli interventi richiesti dalla nuova normativa, il D.M. 1 febbraio 1986, recante «Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili»;
- c) la 65 «Locali di spettacolo e di trattenimento in genere, impianti e centri sportivi, palestre, sia a carattere pubblico che privato, con capienza superiore a 100 persone, ovvero di superficie lorda in pianta al chiuso superiore a 200 m<sup>2</sup>» (con esclusione delle manifestazioni temporanee, di qualsiasi genere), per le quali trovano applicazione il D.M. 19 agosto 1996, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo» per le sale cinematografiche, il D.M. 18 marzo 1996, recante «Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi» per le palestre o le piscine dove si svolgono attività sportive regolate dal C.O.N.I. o, per le altre, i criteri tecnici citati dall'articolo 15, comma 3, del D.Lgs. n. 139/2006;
- d) la 49 «Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di potenza complessiva superiore a 25 kW», per la quale trova applicazione il D.M. 13 luglio 2011, recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi».

All'aumentare della potenza per gli impianti termici, della superficie per quanto riguarda le autorimesse, o della capienza per i locali di intrattenimento, le attività indicate, soggette al controllo dei Vigili del fuoco, devono osservare gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, per le attività A, B e C, che presentano un carattere crescente.

Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come gli impianti fotovoltaici (regolamentati dalla «Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012», allegata alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, e successiva nota di chiarimenti DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012), e di condizionamento (precise indicazioni sono fornite dalla RTO, strategia antincendio S.10 "Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio" e dal paragrafo V.8.5.10), e i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione dell'attività.

Qualora invece, l'attività commerciale non raggiungesse i limiti determinanti l'assoggettabilità ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, si potranno utilizzare le norme tecniche ripor-



## V.9. ASILI NIDO

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 9.1. La Regola tecnica verticale V.9 "Asili nido"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli asili nido sono individuati come attività:

- **67.3.B** «*Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie con oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti*».

Trattandosi di attività classificate B ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, considerate dunque a medio rischio, i Comandi provvedono:

- all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti;
- acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio);
- istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi;
- effettuano controlli a campione attraverso visite tecniche e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili;
- nel caso di visite a campione con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica;
- acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio;
- possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti.

I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere pertinenti l'asilo nido quali:

- la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento dei pasti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti, il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*»;
- la 75 «*Autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluripiano e meccanizzati di superficie complessiva coperta > 300 m<sup>2</sup>*», per le quali si deve applicare il *Codice di Prevenzione Incendi* integrato dalla V.6;

Inoltre l'asilo nido può essere collocato all'interno di un edificio civile alto che configura l'attività 77 «*Edifici destinati ad uso civile, con altezza antincendio > 24 m*» per i quali, al momento, si deve applicare il D.M. 16 maggio 1987, n. 246, recante «*Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*» come integrato dal D.M. 25 gennaio 2019, recante «*Modifiche ed integrazioni all'allegato del decreto 16 maggio 1987, n. 246 concernente norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione*»; all'aumentare dell'altezza antincendio per gli edifici, della potenza per gli impianti termici o della superficie per quanto riguarda le autorimesse, le attività indicate, soggette al controllo dei Vigili del fuoco, devono osservare gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 151/2011, che presentano un carattere crescente.

Le attività individuate, devono rispettare le regole tecniche di prevenzione incendi applicabili, che vengono diramate con decreti ministeriali ai sensi del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139, recante «*Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229*». Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come gli impianti fotovoltaici (regolamentati dalla «*Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici - Edizione anno 2012*», allegata alla nota DCPREV prot. n. 1324 del 7 febbraio 2012, e successiva nota di chiarimenti DCPREV prot. n. 6334 del 4 maggio 2012), di condizionamento (precise indicazioni sono fornite dalla RTO, strategia antincendio S.10 «*Sicurezza degli impianti tecnologici e di servizio*» e dal paragrafo V.9.5.8), e i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione dell'attività.

Si osserva che mentre per le scuole la soglia di assoggettabilità è fissata nella presenza di occupanti superiore a cento, per gli asili nido tale limite scende alle trenta presenze. In particolare si rileva che l'attività di «*Asilo nido*» è stata introdotta come soggetta

al controllo dei Vigili del fuoco, proprio dal D.P.R. n. 151/2011, quindi relativamente di recente, e, in quanto attività di nuova individuazione, sono stati fissati diversi dei termini per l'adeguamento delle strutture esistenti, che sono stati più volte prorogati.

Il limite fissato dal piano straordinario per l'adeguamento alla normativa antincendio definito con il D.L. n. 59/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2019, n. 81, fissato per gli asili nido (articolo 4-*bis comma 2-bis*) al 31 dicembre 2019, è stato ulteriormente prorogato al 31/12/2022 dall'articolo 2 comma 4-*septies* del D.L. 183 del 31 dicembre 2020 (Milleproroghe 2021), recante «*Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea. Proroga del termine per la conclusione dei lavori della Commissione parlamentare di inchiesta sui fatti accaduti presso la comunità "Il Forteto"*», come integrato dalla Legge di conversione n. 21 del 26 febbraio 2021, pertanto si ritiene che possano essere presenti sul territorio nazionale numerose attività di asilo nido non adeguate alle norme di prevenzione incendi.

Il D.M. 6 aprile 2020, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per gli asili nido, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e modifiche alla sezione V dell'allegato 1 al decreto del Ministro dell'Interno del 3 agosto 2015*», pubblicato sulla G.U. n. 98 del 14 aprile 2019, è entrato in vigore il 29 aprile 2020. Il D.M. 6 aprile 2020 può essere attualmente utilizzato, in alternativa al D.M. 16 luglio 2014, recante «*Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio degli asili nido*»; è dunque possibile valutare quale dei due strumenti normativi possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto «*doppio binario*», il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi. L'allegato 1 al D.M. 6 aprile 2020, è la prima RTV pubblicata dopo la profonda riscrittura del *Codice di Prevenzione Incendi*, avvenuta nel 2019, e dopo il decreto di allineamento delle RTV al Codice, mentre l'allegato 2 comprende alcune modifiche al D.M. 14 febbraio 2020, in particolare alla V.4 alla V.5 e alla V.7; di tali correzioni, dovute ad errori materiali nell'elaborazione del testo, seppur riportate nel presente Capitolo, si è tenuto conto nella Guida relativa.

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

### V.9.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale si applica agli asili nido con numero di occupanti superiore a 30.

**Nota** – Ai fini della presente RTV le «*persone presenti*» di cui al punto 67 del D.P.R. n. 151 del 2011 sono da intendersi quali *occupanti*.

## V.10. EDIFICI SOTTOPOSTI A TUTELA AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 22 GENNAIO 2004, N. 42, APERTI AL PUBBLICO, DESTINATI A CONTENERE MUSEI, GALLERIE, ESPOSIZIONI, MOSTRE, BIBLIOTECHE E ARCHIVI

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 10.1. La Regola tecnica verticale V.10 "Edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi sono individuati esclusivamente come attività **72.1.C**.

Per le attività classificate C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti e istruiscono le valutazioni in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano il Certificato di Prevenzione Incendi; acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno. Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Nel caso di attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, svolte negli edifici tutelati, l'obiettivo della tutela del bene culturale concorre con quello della sicurezza della vita umana sancito dall'art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006.

Il Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro per i Beni e le attività Culturali e per il Turismo (MiBACT) 10 luglio 2020, Regola tecnica verticale V.10, recante

«Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139», pubblicato sulla G.U. n. 183 del 22 luglio 2020, dal 21 agosto 2020, può essere utilizzato in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro per i Beni Culturali e Ambientali di concerto con il Ministro dell'Interno 20 maggio 1992, n. 569, riferito agli edifici di interesse storico-artistico destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre e al D.P.R. 30 giugno 1995, n. 418, relativo invece agli edifici di interesse storico-artistico destinati a contenere biblioteche e archivi, nel caso in cui i contenitori oggetto di adeguamento progettuale siano aperti al pubblico. Si rileva che, l'obbligo di fare riferimento a due normative diverse, anche nei contenuti, per attività sostanzialmente simili e che possono essere esercitate anche nello stesso edificio, ha spesso causato disorientamento sia nei progettisti antincendio che nei Responsabili dell'attività.

In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto «doppio binario», il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

L'attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 viene individuata se l'edificio, oltre ad essere tutelato ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, è aperto al pubblico ed ha una destinazione d'uso, anche parziale, a biblioteca o archivio, museo, galleria, esposizione e mostra, indipendentemente dalla superficie lorda e dai quantitativi di materiale presenti; nel caso in cui l'edificio tutelato sia solo parzialmente occupato da biblioteche e archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, si configura comunque l'attività di cui al punto n. 72 limitatamente alla porzione in cui viene svolta l'attività (Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013).

Si configura, inoltre, l'attività 72 del D.P.R. n. 151/2011 nel caso in cui l'edificio tutelato sia aperto al pubblico e al suo interno siano esercitate una o più attività elencate nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, come potrebbero essere alberghi, uffici aperti al pubblico, locali commerciali, locali di pubblico spettacolo, strutture sanitarie, ecc. (in tal caso si possono applicare le norme prescrittive tradizionali di prevenzione incendi o, in alternativa, le RTV relative, se già emanate, mentre è allo studio l'elaborazione di una ulteriore Regola tecnica verticale relativa alle attività svolte in edifici tutelati diversi da musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi). In tal caso, potrà non configurarsi l'attività n. 72 del D.P.R. n. 151/2011, qualora le attività aperte al pubblico svolte, soggette ai relativi adempimenti siano, dal punto di vista antincendio, separate dal resto dell'edificio (Circolare prot. n. 4756 del 9 aprile 2013). Qualora invece, le porzioni di edificio aperte al pubblico non costituissero attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco (uffici con pochi occupanti, negozi di modeste dimensioni, ecc.), non si configura l'attività 72, come nel caso in cui siano presenti attività soggette ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 non aperte

al pubblico (es. centrale termica, autorimessa condominiale, abitazioni con altezza antincendio superiore ai 24 m).

Un'attività di esposizione di oggetti d'arte in edifici aperti al pubblico non sottoposti a tutela ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, risulta invece soggetta a controllo dei Vigili del fuoco al n. 69 del D.P.R. n. 151/2011 (locali adibiti a esposizione con superficie lorda > 400 m<sup>2</sup>), per la cui progettazione si può applicare la Regola tecnica verticale V.8.

I termini per l'adeguamento degli edifici ministeriali pregevoli, aperti al pubblico, ricompresi al punto n. 72 del D.P.R. n. 151/2011 sono stati posticipati dall'articolo 1 della legge di Bilancio n. 145/18 (Bilancio 2019). In particolare, il comma 566 ha previsto che entro il 2 marzo 2019 il Ministero per i Beni e le Attività culturali individuò tutte le sedi vincolate in tutti i propri istituti, luoghi della cultura e sedi, nonché nelle sedi degli altri Ministeri, ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, soggette agli obblighi di prevenzione incendi, mentre il comma 567 ha previsto che il Ministero per i Beni e le Attività culturali e gli altri Ministeri che abbiano in uso gli immobili di cui al comma 566 provvedano, nei limiti delle risorse disponibili, alla messa a norma delle eventuali criticità rilevate e all'adempimento delle eventuali prescrizioni impartite da completare comunque non oltre il 31 dicembre 2022.

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere inserite negli edifici pregevoli per arte e storia come la 74 «*Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW*» (impianti termici per riscaldamento ambienti), per i quali trova applicazione il D.M. 8 novembre 2019, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la realizzazione costruzione e l'esercizio degli impianti per la produzione di calore termici alimentati da combustibili gassosi*» o, per gli impianti esistenti, il D.M. 12 aprile 1996, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili gassosi*».

All'aumentare della potenza per gli impianti termici, devono essere osservati gli adempimenti amministrativi previsti dal D.P.R. n. 151/2011 per le attività A, B e C, che presentano un carattere crescente.

Ulteriori realizzazioni rilevanti ai fini antincendio come i vani degli ascensori (per i quali si rimanda alla Regola tecnica verticale V.3), pur non costituendo attività soggetta al controllo dei Vigili del fuoco ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 devono comunque rispettare le relative norme tecniche e linee guida di riferimento, delle quali occorre tener conto ai fini della progettazione dell'attività.

Di seguito, si riporta il testo della RTV con i relativi commenti, guida e approfondimenti.

### V.10.1. Campo di applicazione

1. La presente regola tecnica verticale reca disposizioni di prevenzione incendi riguardanti gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi.

## V.11. STRUTTURE SANITARIE

### GUIDA E COMMENTARIO

#### 11.1. La Regola tecnica verticale V.11 "Strutture sanitarie"

Nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011, e nell'allegato III al D.M. 7 agosto 2012, recante «Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151», sono individuate le 80 attività che per le loro caratteristiche comportano, in caso di incendio, gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, in relazione alle esigenze tecniche di sicurezza. Tali attività sono, come precedentemente indicato, suddivise nelle categorie A, B e C in base alla loro pericolosità e alla modulazione degli interventi amministrativi richiesti. Fra queste, le strutture sanitarie sono individuate come attività:

- **68.1.A** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani con oltre 25 posti letto. Fino a 50 posti letto».
- **68.2.A** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m<sup>2</sup>. Fino a 1000 m<sup>2</sup>».
- **68.3.B** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. Oltre 50 posti letto fino a 100 posti letto».
- **68.4.B** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio. Oltre 1000 m<sup>2</sup>».
- **68.5.C** «Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo e/o diurno, case di riposo per anziani. Oltre 100 posti letto».

Ai fini dell'inquadramento delle strutture sanitarie sono stati, nel tempo, emanati alcuni chiarimenti: con nota prot. n. 706 del 23 gennaio 2014 è stato precisato che, ai fini dell'assoggettabilità delle aree adibite a prestazioni di assistenza specialistica erogate in strutture sanitarie con regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale (RSA), con numero di posti letto inferiore a 25 e fruibili anche da pazienti esterni, l'eventuale assoggettabilità debba essere determinata con riferimento alla superficie della sola parte di struttura de-

stinata alla erogazione delle prestazioni stesse. Con nota prot. n. 11011 del 12 settembre 2014 è stato indicato che ai fini della corretta individuazione della superficie complessiva destinata alle strutture sanitarie, anche ai fini dell'assoggettabilità ai controlli di prevenzione incendi, occorre fare riferimento alla classificazione delle prestazioni ivi erogate, così come definite da specifici provvedimenti del Ministero della Salute e delle Regioni.

Per le attività classificate B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi provvedono all'esame dei progetti delle nuove costruzioni, nonché alle valutazioni delle modifiche da apportare a quelle esistenti e istruiscono i progetti in deroga all'integrale osservanza delle regole tecniche di prevenzione incendi; per le attività classificate A, B e C ai sensi del D.P.R. n. 151/2011, i Comandi acquisiscono le segnalazioni certificate di inizio attività (SCIA antincendio); effettuano controlli attraverso visite tecniche per tutte le attività in categoria C), anche a campione (per le attività A e B) e verificano il rispetto degli obblighi a carico dei soggetti responsabili; nel caso di visite con esito positivo, rilasciano, su richiesta dell'interessato, il verbale di visita tecnica (per le attività A e B) o il Certificato di Prevenzione Incendi (per le attività C); acquisiscono le richieste di rinnovo periodico della conformità antincendio; possono effettuare le ulteriori verifiche ed esami previsti. I Comandi acquisiscono dai soggetti responsabili delle attività individuate, le certificazioni e le dichiarazioni attestanti la conformità delle attività alla normativa di prevenzione incendi, che sono rilasciate da enti, laboratori o professionisti, iscritti in albi professionali, autorizzati ed iscritti, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno.

Qualora l'esito del procedimento rilevi la mancanza dei requisiti previsti dalle norme tecniche di prevenzione incendi, i Comandi adottano le misure urgenti di messa in sicurezza dando comunicazione dell'esito degli accertamenti effettuati ai soggetti interessati, al Sindaco, al Prefetto e alle altre autorità competenti, ai fini degli atti e delle determinazioni da adottare nei rispettivi ambiti di competenza.

Il D.M. 29 marzo 2021, recante «*Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie*», Regola tecnica verticale n. 11, pubblicato sulla G.U. n. 85 del 9 aprile 2021, è entrato in vigore il 9 maggio 2021, dopo 30 giorni dalla pubblicazione. Tale decreto può essere utilizzato in alternativa alla specifica norma tecnica di prevenzione incendi di cui al D.M. 18 settembre 2002, recante «*Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private*», come integrato, per quanto riguarda le strutture esistenti al 26 dicembre 2012, data di entrata in vigore del D.M. 18 settembre 2002, dal D.M. 19 marzo 2015, recante «*Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002*».

I termini fissati per l'adeguamento delle strutture sanitarie esistenti, non in regola con gli adempimenti di prevenzione incendi, comprese le strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, con superficie superiore a 500 m<sup>2</sup>, che è una delle nuove attività comprese nell'elenco del D.P.R. 151/2011, sono stati prorogati dal D.M. 20 febbraio 2020, recante



«Proroga delle scadenze in materia di prevenzione incendi per le strutture sanitarie, previste dal decreto del Ministro dell'interno del 19 marzo 2015» di un anno, fino al 24/04/2023. Possono beneficiare di tale proroga le strutture sanitarie che hanno aderito al piano di adeguamento antincendio previsto dal citato D.M. 19 marzo 2015 e che, per cause di forza maggiore dovute alle nuove procedure di gara o per mancata assegnazione di fondi, siano impossibilitate a completare i lavori programmati entro le scadenze previste dal piano, oltre la prima, che prevedeva sostanzialmente adempimenti di carattere gestionale.

Le croniche carenze di fondi, che hanno reso impraticabile l'adeguamento di un gran numero di strutture sanitarie pubbliche alle norme di prevenzione incendi dal 2007 (prima data prevista per l'adeguamento) ai giorni nostri, potrebbero trovare soluzione nelle attività comprese nel D.L. n. 77 del 31 maggio 2021, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure», finalizzato a semplificare e agevolare la realizzazione dei traguardi e degli obiettivi stabiliti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, dal Piano nazionale per gli investimenti complementari di cui al decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, nonché dal Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima 2030 di cui al Regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2018. Il PNRR è lo strumento operativo che dovrà garantire la rapida esecuzione degli interventi strutturali consentiti dagli stanziamenti dei fondi del *Recovery Fund*, anche per quanto riguarda l'ammodernamento e la realizzazione delle necessarie strutture sanitarie. In questa prima fase, è dunque possibile valutare quale strumento normativo possa essere più conveniente per la progettazione che si intende affrontare, anche se è opportuno tenere bene in conto che le RTV sono destinate, nel medio periodo, a soppiantare le regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi, così come, con la fine del cosiddetto «doppio binario», il Codice è diventato il riferimento unico per le attività non dotate di regole tecniche prescrittive tradizionali di prevenzione incendi.

La V.11 strutture sanitarie è una Regola tecnica verticale piuttosto articolata, che regola attività che possono risultare anche molto complesse. Probabilmente per questo motivo è ricca di eccezioni e particolarità tali da renderla meno fluida rispetto ad altre RTV, virando, con forza, nuovamente verso il metodo prescrittivo.

Le case di riposo per anziani autosufficienti, dove non vengono erogate prestazioni di tipo sanitario o infermieristico, non sono comprese nel campo di applicazione della V.11, in quanto non considerabili strutture sanitarie. Tale RTV potrà allora essere utilizzata come eventuale riferimento, anche se si ritiene più conveniente, e anche più coerente con le esigenze di sicurezza dettate dalla valutazione del rischio, esaminare tali attività alla luce della Regola tecnica verticale V.5 «Attività ricettive turistico-alberghiere».

Ulteriori attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco possono essere presenti nelle strutture sanitarie, come la 74 «Impianti per la produzione di calore alimentati a combustibile solido, liquido o gassoso di potenzialità superiore a 116 kW» (impianti termici per riscaldamento ambienti e impianti di cottura per il confezionamento dei pasti), per

## CONTENUTI E ATTIVAZIONE DELLA WEBAPP

### 12.1. Contenuti della WebApp

- **Normativa e giurisprudenza** consultabile attraverso un motore di ricerca, con aggiornamenti automatici per 365 giorni dall'attivazione della WebApp.
- **Modulistica di Prevenzione Incendi** dei Vigili del fuoco:
  - MOD. PIN 1-2018 VALUTAZIONE PROGETTO
  - MOD. PIN 2-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1-2018 ASSEVERAZIONE
  - MOD. PIN 2.2-2018 CERT. REI
  - MOD. PIN 2.3-2018 DICH. PROD.
  - MOD. PIN 2.4-2018 DICH. IMP.
  - MOD. PIN 2.5-2018 CERT. IMP.
  - MOD. PIN 2.6-2018 DICHIARAZIONE NON AGGRAVIO RISCHIO
  - MOD. PIN 2 GPL-2018 SCIA
  - MOD. PIN 2.1 GPL-2018 ATTESTAZIONE
  - MOD. PIN 2.7 GPL DICHIARAZIONE DI INSTALLAZIONE
  - DICHIARAZIONE DI RISPONDEZZA
  - MOD. PIN 3-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1-2014 ASSEVERAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 3 GPL-2018 RINNOVO PERIODICO
  - MOD. PIN 3.1 GPL-2018 DICHIARAZIONE PER RINNOVO
  - MOD. PIN 4-2018 DEROGA
  - MOD. PIN 5-2018 RICHIESTA N.O.F.
  - MOD. PIN 6-2018 RICHIESTA VERIFICA IN CORSO D'OPERA
  - MOD. PIN 7-2018 VOLTURA
  - Richiesta di omologazione di porte resistenti al fuoco
  - Richiesta di benessere per i sipari di sicurezza
  - Autorizzazione dei laboratori di prova ai sensi del D.M. 26 marzo 1985
  - Richiesta omologazione estintori portatili
  - Rinnovo omologazione estintori portatili
  - Certificato di prova estintori portatili
  - Rapporto di prova estintori portatili

- **Glossario** dei termini e delle definizioni.

## 12.2. Requisiti hardware e software

- Dispositivi con MS Windows, Mac OS X, Linux, iOS o Android;
- Accesso ad internet e browser web con Javascript attivo;
- Software per la gestione di documenti Office e PDF.

## 12.3. Attivazione della WebApp

- Collegarsi al seguente indirizzo internet:

[https://www.grafill.it/pass/0276\\_5.php](https://www.grafill.it/pass/0276_5.php)

- Inserire i codici **[A]** e **[B]** che sono presenti nell'ultima pagina del volume e cliccare su **[Continua]**;
- Accedere al **Profilo utente Grafill** oppure crearne uno su [www.grafill.it](http://www.grafill.it);
- Cliccare sul pulsante **[G-CLOUD]**;
- Cliccare sul pulsante **[Vai alla WebApp]** a fianco del prodotto acquistato;
- Fare il *login* usando le stesse credenziali di accesso al **Profilo utente Grafill**;
- Accedere alla WebApp abbinata alla presente pubblicazione cliccando sulla relativa immagine di copertina presente nello scaffale **Le mie App**.

